



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti

Presidente

Dott. Gaetano Savona

Giudice rel.

Dott. Bruno Malagoli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 59-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

Cifra Sali srls (cf/pi 03534510924), con sede in Cagliari, via Cocco Ortu n. 89;

debitore

proposta da

Francesco Cardia, c.f. CRDFNC90C19B354W, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Crotta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 13.3.2026, Francesco Cardia ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Cifra Sali S.r.l.s., assumendo di essere creditore nei confronti della stessa per la somma di € 9524,70, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, allegando la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice.
2. Il ricorrente ha esposto che in data 15.1.2026 veniva emesso nei confronti di Cifra Sali S.r.l.s. il decreto ingiuntivo n. 16/2026 da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari; che detto provvedimento veniva ritualmente notificato via pec il 20.1.2026 e successivamente, stante la mancata opposizione, veniva emesso provvedimento di definitività ed esecutività da parte del



Giudice adito; che veniva, altresì, proceduto a tentativo di pignoramento mobiliare, ma con esito negativo;

3. A sostegno della fondatezza del proprio credito Francesco Cardia ha allegato gli atti del procedimento monitorio ed esecutivo e il decreto di esecutorietà.
4. È stata acquisita informativa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine all'esposizione erariale della resistente, dalla quale emerge che sussistono debiti complessivi nei confronti dell'Erario pari a € 1.031.937,68.
5. All'udienza del 8.6.2026 il creditore ha richiamato i propri scritti difensivi e ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.
6. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere un'impresa commerciale, come tale sottoposta alla disciplina della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII; la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto l'attività di lavorazione, raffinazione e trasformazione del sale marino grezzo.

Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale si applica alle imprese che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), ovvero che presentino congiuntamente in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi non superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti non superiori ad € 500.000,00.

Come si evince pacificamente dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore, il quale è chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.

Cifra Sali S.r.l.s. non si è costituita.

In materia di liquidazione giudiziale, la sussistenza dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. costituisce presunzione legale di assoggettabilità dell'imprenditore alla procedura concorsuale, mentre l'eventuale esclusione, in quanto eccezione, deve essere oggetto di rigorosa prova positiva da parte del debitore. Ne consegue che la mancata costituzione del debitore e l'omesso deposito della documentazione contabile non consentono di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie dimensionali (Corte d'Appello di Trento, sentenza n. 1/2025, 16/07/2025).



Peraltro, nel caso di specie, risulta *per tabulas* che la resistente ha debiti nei confronti dell'Erario per oltre un milione di euro, così senza dubbio concretizzandosi i requisiti dimensionali di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale.

Lo stato d'insolvenza, affermato dal creditore, si evince: **a)** dall'incapacità della società debitrice di pagare il proprio debito nei confronti del ricorrente; **b)** dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a € 1.031.937,68; **c)** irreperibilità presso la propria sede (vedasi verbale di pignoramento negativo); **d)** l'esito negativo del tentativo di pignoramento.

Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti dell'Erario.

In conclusione, sussistendo le condizioni soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere accolta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. Dichiaro l'apertura della liquidazione giudiziale di **Cifra Sali srls** (cf/pi 03534510924), con sede in Cagliari, via Cocco Ortu n. 89;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Matteo Deidda Gagliardo;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 19.10.2026, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;



6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 9 giugno 2026

Il Giudice est.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

